

## Decreto per gli esuli di Mitilene

[ AXON  59 ]

Erica Fazzini  
(Independent Scholar)

**Riassunto** Il decreto, emesso dalla città di Mitilene, sull'isola di Lesbo, tratta del reintegro dei propri esuli ed è una diretta conseguenza di un diagramma di Alessandro Magno indirizzato alle città greche sull'argomento. Si colloca cronologicamente durante gli anni '30 del IV sec. a.C., durante le guerre tra la Persia e la Macedonia per il dominio della Costa Ionica, che vedono tra il 336 ed il 332 a.C. il continuo alternarsi di dominazione tra i due contendenti nell'area, causando nelle città lotte intestine tra le fazioni sostenenti l'una o l'altra parte, e la conseguente fuoriuscita di esuli dalle città. La datazione più coerente con il contesto presentato dalla stele sembra essere il 332 a.C. Il testo del decreto è totalmente dedicato alla riconciliazione tra le parti dal punto di vista sociale ed economico, e molte delle magistrature cittadine vengono coinvolte per tale scopo (*boule*, *demos*, *basileis*, ecc.), oltre a un collegio di venti uomini (*diatatai*), dieci scelti tra gli ex-esuli e dieci tra gli altri cittadini. Un'ulteriore datazione proposta è il 319 a.C.; in questo caso il *basileus* citato nel testo sarebbe da identificarsi con Filippo III Arrideo e il diagramma con il decreto in favore degli esuli emesso dal re e dal suo primo ministro Poliperconte.

**Abstract** The decree was enacted by the city of Mytilene, in Lesbos: it concerns the reinstatement of the exiles as a consequence of the diagramma of Alexander the Great addressed to the Greek cities. It dates back to 336 and 332 BC, during the war between Persian Empire and Macedonia for the domain on the Ionic Coast. This caused a continuous fight between the filo-Persian and filo-Macedonian parties in the Greek cities of the area. The most accredited date to the decree is the 332 BC. The decree treats the reconciliation between the two parties on a social and economical point of view. Many of the local authorities are involved in this process: *boule*, *demos*, *basileis*, but also a council of twenty men (*diatatai*). Another possible date is 319 BC; in this case the *basileus* mentioned in the decree would be Philip III Arrideo and the diagramma would refer to the decree that he emanated together with his prime minister Polyperchons.

**Parole chiave** Decreto. Mitilene. Lesbo. Esuli. Diagramma. Alessandro Magno. Basileus. Filippo III Arrideo. Poliperconte.

**Supporto** Stele, in due frammenti ricomposti (il frammento superiore è denominato frammento *alpha*, quello inferiore *beta*); marmo grigio; 36 × 84 × 21 cm, per il frammento *beta*; 42 × 33 × 21 cm, per il frammento *alpha*. Frammentario, la lacuna interessa principalmente il lato sinistro del documento e la sezione superiore.

**Cronologia** 332/1 a.C. [319 a.C.].

**Tipologia di testo** Decreto.

**Luogo di ritrovamento** Grecia, Mitilene, Isola di Lesbo. Nel 1801 viene documentato per la prima

volta il frammento *beta*; il frammento *alpha* viene scoperto nel 1865. Dodwell fu il primo a copiare il testo del frammento *beta*, che all'epoca si trovava nella chiesa di San Therapon a Mitilene. Si deve invece ad Conze la scoperta del secondo frammento presso la Scuola di Mitilene. Nel 1878 Blass intuì che i due frammenti erano parte di un'unica stele.

**Luogo di conservazione** Grecia, Mitilene, Museo Archeologico di Mitilene, nr. inv. 218 per il frammento *beta*; frammento *alpha* privo di numero di inventario.

### Scrittura

- Struttura del testo: prosa epigrafica.
- Impaginazione: στοιχηδόν, linee guida ancora parzialmente visibili, e descrittive delle caselle di 1 × 1 cm.
- Tecnica: incisa.
- Colore alfabeto: azzurro scuro.
- Lettere particolari: Θ *theta*; Γ *pi*; Υ *psilon*; Φ *phi* con occhiello molto schiacciato.
- Misura lettere: 1,1-0,8 cm.
- Particolarità paleografiche: le lettere tonde risultano di dimensioni minori rispetto alle altre.
- Andamento: progressivo.

### Lingua Eolico, lesbio

Lesb. δᾶμος = Att.-lon. δῆμος

Lesb. ἀπύ = Att.-lon. ἀπό

Lesb. βόλλα = Att.-lon. βουλή (Buck, *Dialects*, 65)

Lesb. στάλλα = Att.-lon. στήλη (Buck, *Dialects*, 65)

eol. διαγράφα = Att.-lon. διάγραμμα

Alla l. 33 Hicks e Hills evidenziano come ἀγρέθεντες sia una forma peculiare per αἰρεθέντες; lo stesso osservano gli studiosi alla l. 43: οἰείτην indicata come forma peculiare per οἴγειν.

**Lemma** Dodwell 1819, 519 [*CIG* II nr. 2166 e addenda, 1022-1023]; von Richter 1822, 578, nr. 37; Conze 1865, nr. 2; Blass 1878, 384-7; Wald 1871, 7; Bechtel 1880, 109; *MGHI* nr. 131; Blass 1882, 790-5; Cauer 1883, 428; *SGDI* I.2a nr. 214; Lolling 1886, 272-3; Hoffmann 1891, nr. 83; *IG* XII.2 6 [Dareste, Haussoullier, Reinach 1904, nr. 35]; *OGIS* I nr. 2; Michel, *Recueil* nr. 356; *MGH<sup>2</sup>* nr. 164; Tod, *GHI* II nr. 201; Didot 1923, 369; *DGE* nr. 620; *IGDS* nr. 9; *IG* XII Suppl. 6; Hondius 1950, nr. 12; Buck, *Dialects* nr. 26; Charitodinis 1968, 3; Hodot 1976, nr. 876 [*SEG* XXVI, 876]; Heisserer 1980, 118-41, fig. 13, con facs.; **Heisserer, Hodot 1986, 120-9, tavn. IIb, IIIa-b** [*SEG* XXXVI, 752; Bencivenni 2003, 40-54]; Worthington 1990, 194-214 [*SEG* XL, 673].

### Testo

[--- καὶ οἱ β]ασί[λι]δες προστί[θη]σ[θ]ον τῶι κατεληλύθον]-  
 [τι ὡς τέχναν τεχνα]μέν[ω] τῷ ἐ[ν] ταῖ] πόλι πρόσθε [ἔ]οντος. αἱ δὲ κέ τις]  
 [τῶγ κατεληλυθόν]των μὴ ἐμμένῃ ἐν ταῖς διαλυσί[ε]σι ταύτ[αι]σι,  
 [μὴ .....13.....]ζέσθω παρ τὰς πόλιος κτήματος μήδενος μη[δὲ] σ[τ]-  
 [εἰχέτω ἐπὶ μὴ]δεν τῶμ παρεχώρησαν αὐτῶι οἱ ἐν ταῖ πόλι πρό[σ]θε] 5  
 [ἔ]οντες, ἀλλὰ σ[τ]είχοντον ἐπὶ ταῦτα τὰ κτήματα οἱ παρχώρησαν[τ]-  
 [ε]ς αὐτῶι ἐκ τῶν] ἐν ταῖ πόλι πρόσθε ἔοντων, καὶ οἱ στρόταγοι εἰς-  
 [αὐθις ἀπυφέρο]ντον ἐπὶ τὸν ἐν ταῖ πόλι πρόσθε ἔοντα τὰ κτήματα  
 [ὡς μὴ συναλλαχ]μένῶ τῶ κατεληλύθοντος, καὶ οἱ βασιλῆες προστί-



venni; κε μῆδ[εν διάφορον εἶη τοῖς κατελιθυθόντεσσι π]ρὸς Blass; Tod; Buck; Schwyzer; Paton; Hiller von Gaertringen; κε μῆδ[εν ἐναντίον εἶη τοῖς κατελιθυθόντεσσι π]ρὸς Heisserer, sulla base del confronto con le ll. 5-6 in Tod, *GHI* II nr. 192, integrazione proposta da tale autore anche per la l. 24. || 18 [πρόσθε ἔοντας, ἀλλὰ διαγόειν οἱ διαλε]λύμενοι Buck; Tod || 19 [λάλοις ἀνυπόπτως και ἀνεπιβουλε]ύτως και ἐμμένειον ἐν ταῖ ἀ- Tod; Buck; Schwyzer; Paton; Hiller von Gaertringen; [λάλοις πολιτεύοντο ἀνεπιβουλε]ύτως Worthington; Heisserer, Hodot; Bencivenni; ἀλ[λάλοις πολιτεύοντο ἀνεπιβουλε]ύτως Heisserer || 20 α[πικρίσι τῶ τῷ Βασίλῃος και ἐν ταῖ]ι Tod; Buck; Schwyzer; Hiller von Gaertringen || 21 [ἐ]λεσθ[α]ι Heisserer, Hodot; Bencivenni, tuttavia mai attestato nel dialetto lesbio | ψα[φίσι]ματι. Διαλλάκταις δ'ἐ]λεσθ[α]ι Tod; Buck; Schwyzer; Hiller von Gaertringen || 23 [οὔτοι δὲ σπουδαίως φυλάσ(?)]οντον Heisserer, Hodot; Tod; *SEG*; Bencivenni; Hiller von Gaertringen; [πρῶτον μὲν φυλάσ]οντον Dittenberger; Buck; Paton || 24 [ται ἐναντίον τοῖς τε κατ]ε]λθόντεσσι Heisserer, Hodot; *SEG*; Bencivenni; Worthington; ἔσ[σεται διάφορον τοῖς κατ]ε]λθόντεσσι Tod; Buck; Schwyzer; Hiller von Gaertringen; Paton || 25 πρόσ[θε εὐόντεσσι- πράξεισσι δέ] Tod; Buck; Schwyzer; Hiller von Gaertringen || 26 [.....17..... κ]αὶ πρὸς τοῖς ἐν ταῖ πόλι (πρόσθε) ἔοντας και πρὸς Bechtel | [καὶ ἐν ταῖ συναλλάγ]αι Hoffmann; [.....15..... τε] καὶ πρὸς τοῖς ἐν ταῖ πόλι ἔοντας και πρὸς Dittenberger, legato al και della l. 29, secondo l'integrazione di Hoffmann | [ὡς οἰ.....13.....]αὶ πρὸς Paton || 26-27 [ὑπό τῶγ κατελθόντων κ]αὶ πρὸς τοῖς ἐν ταῖ πόλι ἔοντας και πρὸς [ἀλλάλοις, ὡς πάντα μ]ὲν διαλυθήσονται Heisserer, Hodot || 26-28 [ὡς οἱ τε κατελθόντες κ]αὶ πρὸς τοῖς ἐν ταῖ πόλι ἔοντας και πρὸς [ἀλλάλοις, μάλιστα μ]ὲν διαλυθήσονται, αἱ δὲ μῆ, ἔσονται ὡς δικ[αί]οτατοι, και ἐν ταῖ] Tod, Buck; Hiller von Gaertringen || 28 δικ[αζόμενοι και ἐν ταῖ] Paton || 29 [καὶ ἐν ταῖ συναλλάγ]αι Tod; Paton; Hiller von Gaertringen; [ὡς ἐν ταῖ διάγραφ]αι Heisserer-Hodot || 30 π[ό]λιν ἀτρέστως και] Solmsen, Fränkel; Schwyzer; Hiller von Gaertringen || 31 [μετὰ τὸ παραδεχέ]θαι Dittenberger; Buck; Paton | [πεδὰ τὸ προσδέχ]θαι Tod; Hiller von Gaertringen || 35 [Αἱ δὲ κε ὁ δάμος ἀγ]ηται τα] Tod; Buck; Paton; Hiller von Gaertringen || 35-37 [αἱ δὲ κε.....12..... τὰ] ὁμολογήμενα πρὸς ἀλλάλοις συμφέρον[τα, κύρια ἔσται και τοῖς και]τελθόντεσσι ἐπὶ Σμιθίνα προτάνιος [ὅσσα κε τοῖς λοίποισι ψα Heisserer, Hodot, secondo un modello che spesso seguono le iscrizioni lesbie nell'uso dell'infinito, imperativo e futuro. La stessa integrazione la si ritrova in Tod per la l. 36 || 36 [τα, ψαφίσασθαι και τοῖς και]τελθόντεσσι Tod; Dittenberger; Hiller von Gaertringen || 37 [ὅσα κε τοῖς λοίποισι ψαφ]ίση. Hiller von Gaertringen || 39 [ματος ὑπὸ τῷ δάμω, σύμπαντα] τὸν δάμον Buck; Tod; Paton; Hiller von Gaertringen || 40 [πεδὰ ταν θυσίαν εὔ]ξασθαι] τοῖς θεοῖσι Tod; Buck; Hiller von Gaertringen || 42 κατελ[θόντεσσι.... και τοῖς πρόσθε] Tod; Buck; Paton; Hiller von Gaertringen, gli ultimi due non inseriscono la lacuna tra κατελ[θόντεσσι e και] || 43 [τε και ἱροποις πάντας και] Dittenberger; [τοῖς δαμοσίοις ἀπάντας και] Tod, Buck, Paton || 44 [αὐτοῖς πρὸς τὰ ἔ]δεα προσέλ[θην Dittenberger || 46 Βασί[λ]ῃος γενελθ[ί]οισι κατ'ένια]υ] τον· Tod; Buck; Paton; Hiller von Gaertringen || 47 [τοῖς εἴκοσι ἄνδρας και τοῖς ἀ]γγέλοις Tod; Buck; Paton; Hiller von Gaertringen; [ἀπάντα τον δάμον και τοῖς ἀ]γγέλοις Worthington || 48 πέ[μ]φθεντας τοῖς ἀπύ τῶν πρόσθε ἐ]ν Dittenberger; Buck; Paton; Hiller von Gaertringen || 50 [εἰς στάλλαν ---] Tod; Hiller von Gaertringen; Paton; Schwyzer; [εἰς στάλλαν λιθίνας θέμεναι εἰς τὸ ἱρον τὰς ἀθάνας] Worthington; [εἰς στάλλαν λιθίνας θιθέμεναι εἰς τὸ ἱρον τὰς Ἀθάνας] Heisserer.

## Traduzione

[... e i *basileis* favoriscano l'esule rientrato nel caso in cui] colui che [viveva] prima nella città [abbia macchinato una frode]; [ma se qualcuno degli esuli rientrati] non rimane fedele a questi accordi di riconciliazione, [non...] dalla città alcuna proprietà [né possedeva niente] di ciò che coloro che [vivevano prima] in città gli avevano concesso, [ma] vadano queste proprietà a coloro che [gliel]e avevano concesse, fra quelli che vivevano nella città precedentemente, e gli *strotagoi* [trasferiscano di nuovo] le proprietà a colui che viveva prima in città, [nel caso in cui] l'esule rientrato [non si sia riconciliato], e i (due) *basileis* favoriscano nella città chi vi era prima se l'esule rientrato abbia macchinato una frode; e se qualcuno intenta un processo giustamente su codeste cose, non la introducano i *dikaskopoi* e i *peridromoi*, e non lo faccia nessun'altra magistratura. [...] agli *strotagoi* e ai *basileis* e ai *pe[ridromoi]*

e ai *dikaskopoi* e alle altre magistrature, se [non accade tutto] come [è scritto nel decreto], condannino [colui che ha violato ciò che è scritto nel decreto], in modo che [niente/nessuno...] verso quelli che [vivevano] prima nella città, ma concordi e riconciliati gli uni nei confronti degli [altri vivano come cittadini liberi senza insidie] e osservino il *diagrapta* iscritto e l'accordo in questo decreto. [Come *diatatai* elegga] il *damos* venti uomini, dieci tra quelli che hanno fatto ritorno, dieci tra quelli che vivevano prima nella città. [Questi con cura controllino] e si prendano ogni responsabilità in modo che niente [sia motivo di contrasto tra gli] esuli rientrati e quelli che [vivevano] prima nella città [in nessun modo]; e riguardo le proprietà che sono oggetto di contestazione [gli esuli rientrati] si riconcilino sia nei confronti di quelli che erano nella città sia [gli uni nei confronti degli altri], [in modo che tutte le dispute] possano essere risolte, ma se non lo saranno, agiranno [da giudici sulla base] degli accordi di riconciliazione, che il re ha deciso [in modo che] tutti restino fedeli [alla sua *diagrapta*] e che abitino la città [e la *chora*] in armonia gli uni con gli altri; e riguardo le ricchezze [che] si proceda alle riconciliazioni quanto più possibile; e riguardo al giuramento che cittadini [giureranno], gli uomini eletti riferiscano al *damos* su quante di tutte queste cose [si sono accordati gli uni con gli altri], e il *damos* dopo aver ascoltato, se lo ritiene utile, deliberi; [se...gli] accordi presi tra loro [saranno validi] e per coloro che sono ritornati sotto il pritanato di Smithina (saranno validi) [quanti siano stati stabiliti per gli altri (?)]. [...]ha votato; ma se qualcosa manca al decreto [riguardo a ciò, il giudizio passi] alla bolla; ratificato il decreto [sotto l'autorità del *damos*], tutto il *damos* il venti del mese [rivolga suppliche...] agli dei affinché la riconciliazione tra [coloro che sono ritornati dall'esilio... e coloro che] erano rimasti in città avvenga per la sicurezza e la felicità [di tutti i cittadini]. [Tutti] i sacerdoti e le sacerdotesse [pubblici] aprano i templi e [il *damos* si riunisca per pregare]. I sacrifici che il *damos* ha promesso quando [ha inviato i messaggeri presso] il re, i *basileis* li offrano [...]; siano presenti dunque il sacrificio le istituzioni e i messaggeri che sono stati inviati presso il re, i *basileis* li offrano [...]; siano presenti al sacrificio sia [i *diatatai* sia gli] ambasciatori [inviati] al re, uomini scelti fra coloro che erano rimasti nella città e [coloro che sono ritornati]. [Questo decreto], dopo che l'abbiano fatto incidere [su una stele di marmo] [i tesoriere lo collochino nel tempio...]

## Commento

Al fine di fornire una precisa contestualizzazione storica del decreto, è necessario effettuare alcune considerazioni preliminari. Esso infatti non fornisce alcun elemento indiscutibilmente certo per poter attribuire il documento alla città di Mitilene: l'unico nome che appare all'interno del testo del decreto è infatti *Smithinas* (l. 36), presumibilmente il pritane eponimo dell'anno. Gli elementi che hanno indotto gli studiosi ad attribuire i due frammenti a tale città sono i contesti di rinvenimento, entrambi ascrivibili alla moderna città di Μυτιλήνη. Ultimo elemento di fondamentale importanza per la contestualizzazione del decreto è la menzione di un βασιλεύς (l. 28), generalmente identificato con Alessandro,<sup>1</sup> ma che potrebbe essere, secondo un'interpretazione alternativa, anche Filippo III Arrideo.<sup>2</sup> In ogni caso, tale stele risulta essere un esempio della relazione intercorrente tra la πόλις e il monarca.<sup>3</sup> L'arco temporale in cui si collocano le datazioni proposte per il decreto spazia dal 334 al 319 a.C. In particolare, durante gli anni Trenta del IV sec., l'intera costa ionica fu continuamente soggetta a cambi di dominazione; Macedoni e Persiani si scontrarono ripetutamente per assumere il controllo dell'area. Lo scontro tra civiltà ebbe forti effetti anche sulla situazione politica delle singole città, spaccate in due fazioni avverse a sostegno dell'una o dell'altra causa; la conseguenza diretta di questo alternarsi di governi fu la fuoriuscita di numerosi esuli politici. Per proporre una datazione che risulti coerente e tenga conto di tutti i rivolgimenti storico-politici dell'epoca, è dunque necessario riassumere la situazione politica dell'isola prima degli eventi degli anni Trenta del IV sec. a.C., che condussero l'area a una forte instabilità politica.

Nel 378/377 a.C. l'isola di Lesbo, in quanto esclusa dalla Pace del Re del 386, fu libera di unirsi alla seconda lega Delio-Attica. Quando nel 357 Rodi, Chio, Cos, Bisanzio e Caria scatenarono la cosiddetta Guerra degli Alleati allo scopo di defezionare dall'alleanza navale con Atene, l'isola non aderì alla ribellione. La guerra portò all'indipendenza delle città insorte e a un progressivo sfaldamento della Lega, tanto che poco tempo dopo la fine della guerra (353 a.C.) Demostene cita in un'orazione<sup>4</sup> il regime oligarchico che stava ormai prendendo piede a Mitilene.<sup>5</sup> In un'altra orazione di poco successiva, l'oratore riporta la presenza di un tiranno anti-ateniese sull'isola, il cui potere ebbe comunque una durata limitata. Nel 346 a.C.,

1 Heisserer 1980, 118.

2 Bencivenni 2003, 46.

3 Heisserer 1980, 118.

4 Dem. 15.19.

5 Tod, *GHI* II, 199.

probabilmente poco dopo lo spodestamento del tiranno, la città lesbica rinnovò il suo trattato di alleanza con Atene: l'evento è registrato su di una stele oggi conservata al Museo Epigrafico di Atene.<sup>6</sup>

Il forte momento di instabilità politica dell'area ha infatti inizio nel 336 a.C., quando Filippo II invia Parmenione e Attalo in Asia minore con l'intento di liberare le città greche, aprendo così le ostilità con l'impero persiano.<sup>7</sup> Le fonti non specificano l'esito di questa missione: Diodoro riporta soltanto che Parmenione acquisì nella Baia di Elea, non lontano da Lesbo, le città di Pitane e Grynium, vendendo gli abitanti di quest'ultima come schiavi;<sup>8</sup> Magnesia ed Efeso passarono inoltre sotto il dominio macedone.<sup>9</sup> Tuttavia, la successiva erezione a Efeso di una statua onoraria dedicata a Filippo da parte della fazione democratica della città, potrebbe indurre a considerare la costruzione dell'altare di Zeus Philippios a Ereso contemporanea a essa, e quindi delineare l'adesione della città lesbica alla Lega di Corinto.<sup>10</sup> Per questo motivo Heisserer, Hodot e Worthington datano al 336 a.C. il momento dell'adesione della città alla Lega di Corinto.<sup>11</sup> Tod preferisce tuttavia datarla al 338, anno in cui Filippo sciolse ufficialmente la Seconda Lega Delio-Attica, alla quale Mitilene aveva nuovamente aderito con il rinnovo dei patti nel 346 a.C., e costituisce la Lega di Corinto.<sup>12</sup>

La costituzione della nuova Lega sminuiva tuttavia molto il ruolo del Re nella politica dell'area egea. La Pace di Antalcida del 387 a.C. aveva chiaramente stabilito le aree sottoposte al dominio persiano e le città che invece mantenevano la propria autonomia; il Gran Re rappresentava in questo senso il garante della pace e della diplomazia nella Grecia stessa.<sup>13</sup> L'esistenza di una lega tra città greche, guidata da un *hegemon* rappresentava chiaramente una minaccia diplomatica all'autorità persiana in materia, poiché si sovrapponeva al suo campo d'azione. A differenza della Pace del Re però, l'alleanza presupponeva il pagamento di un tributo in forma di *syntaxis* e prevedeva la possibilità che delle guarnigioni venissero imposte alle città membre. Filippo ovviamente cercò di ovviare a questo punto propagandando la guerra al nemico persiano per liberare le città greche. Dario, non appena divenne re, sentì la necessità di riaffermare la sua autorità diplomatica, cercando di indurre il maggior numero possibile

6 Tod, *GHI* II, 168.

7 Diod. 16.91.2.

8 Diod. 17.7.9-10.

9 Polyæn. 5.44.4; Arr. 1.17.11; Heisserer 1980, 131.

10 Heisserer 1980, 131.

11 Heisserer 1980, 131; Heisserer, Hodot 1986, 117; Worthington 1990, 204.

12 Tod, *GHI* II, 293.

13 Heisserer 1980, 133.

di città greche ad abbandonare la Lega di Corinto per aderire ai principi stabiliti dalla Pace del Re.<sup>14</sup>

Nel 335 a.C. il Gran Re assegnò a Memnone di Rodi il comando della flotta persiana e il suo intervento nell'area fu talmente efficace da far perdere a Parmenione la quasi totalità delle acquisizioni del 336. Nel 334 in seguito alla battaglia del Granico, Alessandro riprese il controllo dell'area e Mitilene rientrò nuovamente nella Lega di Corinto. La prima proposta di datazione per il decreto è appunto il 334; Heisserer tuttavia esclude tale possibilità in quanto osserva che, in occasione della reintroduzione di Mitilene all'interno della Lega di Corinto, bisognerebbe aspettarsi di ritrovare menzionato il *synhedrion* della Lega,<sup>15</sup> come avviene nella prima lettera di Alessandro a Chio.<sup>16</sup> In seguito al nuovo intervento persiano nell'area, nel 333, i Macedoni persero nuovamente il controllo della città.<sup>17</sup> Secondo Arriano le condizioni di pace che i cittadini conclusero con Farnabazo prevedevano la distruzione delle stele che legavano Alessandro e Mitilene, la cacciata dei mercenari che Alessandro aveva lasciato (probabilmente parte dell'alleanza del 334), l'adesione della città agli accordi della Pace del Re, e da ultimo la reintegrazione degli esuli filo-persiani e la restituzione di metà dei loro averi.<sup>18</sup> Heisserer avanza l'ipotesi che Dario abbia fatto nuovamente aderire Mitilene alla Pace di Antalcida per sfruttare un vantaggio psicologico nell'offrire una condizione migliore alla città sottoposta fino ad allora a una guarnigione straniera,<sup>19</sup> ipotesi definita tuttavia da Worthington ingenua.<sup>20</sup> Un ultimo dato relativo alla dominazione persiana del 333 è l'instaurazione da parte di Farnabazo di una tirannide nella città, retta da Diogene, uno degli oligarchi condannati all'esilio durante il periodo in cui i filo-macedoni erano al potere. Arriano riporta inoltre che i comandanti persiani reclamarono un tributo dai cittadini, molto probabilmente ottenuto dalle confische delle proprietà della fazione anti-persiana.<sup>21</sup> Nello stesso anno, Alessandro in partenza da Gordio ordina ad Hegelochos di tornare all'Ellesponto, di costruire una flotta e di riportare ancora una volta l'Egeo sotto il controllo macedone.<sup>22</sup> L'anno seguente i Macedoni sconfissero a

14 Heisserer 1980, 133.

15 Heisserer 1980, 135.

16 Tod, *GHI* II, 192.

17 Heisserer 1980, 132; Worthington 1990, 204-5.

18 Arr. 2.1.4.

19 Heisserer 1980, 134.

20 Worthington 1990, 205.

21 Heisserer 1980, 137; cf. Arr. 2.1.5.

22 Arr. 2.3.4.



più riprese Farnabazo e Autofradate e riottennero in successione Mitilene, Tenedo e Chio, per poi spingersi nel 332/331 l'Egitto.<sup>23</sup> In particolare a Mitilene venne sconfitto l'ateniese Carete, posto a difesa della città: l'intervento di Hegelochos nel 332 a.C. riportò l'isola in mano ai Macedoni,<sup>24</sup> insieme all'intera costa ionica.<sup>25</sup> Arriano riporta anche di un ὁμολογία che venne stipulata in quest'occasione:

Καὶ Μιτυλήνην δὲ Χάρητα ἔχοντα ὅτι ἀφείλετο καὶ τὰς ἐν Λέσβῳ πόλεις καὶ αὐτὰς ὁμολογία προσηγάγετο, (Arr. 3.2.6)

Heisserer e Worthington interpretano in maniera alquanto diversa il passo dello storico; tale scelta è dovuta principalmente alla traduzione che l'uno e l'altro studioso forniscono del passo. Se da un lato Heisserer traduce: «[Hegelochos] riferì che aveva preso sia la città di Mitilene, posta sotto il dominio di Carete, che le altre città di Lesbo, e le aveva riportate sotto il dominio macedone attraverso un accordo», Worthington preferisce seguire la traduzione di Brunt: «Hegelochos riferì che aveva riconquistato Mitilene da Carete, e che tramite un accordo aveva ottenuto anche le altre città di Lesbo».<sup>26</sup> Il 332 è ritenuto dagli ultimi studi la datazione più plausibile per il decreto. Tale datazione, proposta in origine da Welles e Birkeman,<sup>27</sup> è stata ripresa nel corso degli anni Ottanta da Heisserer, Hodot e infine da Worthington e Bencivenni.

Restaurata la democrazia in città, Alessandro si preoccupa di ricostituire un corpo cittadino stabile politicamente dopo quattro anni di alternanze di diversi governi, espropriazioni, esili ed esecuzioni,<sup>28</sup> impegnandosi ad appianare le lotte intestine tra fazione filo-persiana e filo-macedone. Al sovrano infatti conveniva di gran lunga promuovere una riconciliazione tra le parti, piuttosto che mantenere una tensione interna allontanando nuovamente i militanti anti-macedoni, tensione che poteva venir facilmente sfruttata da eventuali oppositori.<sup>29</sup> A differenza di quanto aveva fatto Dario nel 333, Alessandro si adopera perché ai propri sostenitori vengano reintegrati completamente i beni, in modo che i propri militanti potessero riacquisire i mezzi per esercitare in maniera completa la propria influenza politica sulla città.<sup>30</sup>

23 Arr. 3.2.3-7.

24 Worthington 1990, 207.

25 Heisserer 1980, 135.

26 Worthington 1990, 207.

27 Heisserer 1980, 135.

28 Heisserer, Hodot 1986, 118.

29 Worthington 1990, 208.

30 Heisserer 1980, 137; Worthington 1990, 209.

Tuttavia, il contesto storico cui primariamente venne ricondotta l'emanazione del decreto è il 324 a.C.: Alessandro, durante i giochi olimpici «sia per guadagnarsi buona fama sia perché voleva avere in città molti uomini a lui devoti», invia un proprio araldo perché dia pubblica lettura di una lettera tramite la quale permette agli esuli di rientrare in patria.<sup>31</sup> Diodoro riporta nella propria opera solo una parte del testo, specificando tuttavia in un altro passaggio che gli accusati di omicidio e sacrilegio ne erano esclusi.<sup>32</sup> Lo Pseudo-Plutarco inoltre specifica che anche i Tebani non godettero dei benefici di tale decreto.<sup>33</sup> Worthington osserva che, nonostante il gran numero di città e popoli coinvolti dal provvedimento, abbiamo soltanto un altro decreto ascrivibile a quest'anno, proveniente da Tegea,<sup>34</sup> oltre eventualmente al decreto di Mitilene. Le fonti riportano che durante lo stesso anno Alessandro ricevette ambascerie da tutta la Grecia «alcuni per congratularsi dei suoi successi, altri per portare corone, altri ancora per stringere rapporti di amicizia e alleanza, molti per portare splendidi doni e alcuni per difendersi dalle accuse».<sup>35</sup> Interessante è la posizione di Arriano, che scrive: «per quale ragione ciascuna di esse fu inviata non è stato scritto, ma a me pare che per lo più fosse gente che voleva incoronare ed elogiare Alessandro».<sup>36</sup> Tradizionalmente si è fatto corrispondere l'invio di tale ambasceria con gli ἀγγέλοι citati alla l. 47, comprovando così la datazione del decreto al 324. Seppure la datazione proposta da Worthington sia il 332, lo studioso avanza la considerazione che l'invio di queste ambascerie fosse dovuto al contenuto stesso del decreto e alle difficoltà e problematiche legate delle reintegrazioni degli esuli. Il fatto che siano sopravvissuti soltanto due decreti sarebbe una conseguenza della prematura morte di Alessandro, avvenuta pochi mesi dopo l'emissione del decreto, che ne vanificò ogni applicabilità: Tegea e Mitilene sarebbero dunque state le città più veloci nell'applicazione e promulgazione del provvedimento.<sup>37</sup> Tuttavia, vi sono alcune fondamentali differenze tra questi due decreti. Entrambi infatti hanno a che fare con il reintegro degli esuli, ma sotto condizioni ben differenti. È infatti facile notare come il decreto di Tegea sia molto più dettagliato e attento a una serie di questioni concernenti non soltanto il reintegro dei beni, ma anche le relazioni sociali. La costituzione

31 Diod. 18.8.2-4.

32 Diod. 17.109.1.

33 Worthington 1990, 194.

34 Tod, *GHI* II, 202.

35 Diod. 17.113.1.

36 Arr. 7.19.1.

37 Worthington 1990, 197.

ad hoc di una corte composta da membri esterni alla *polis* parla da sé;<sup>38</sup> la situazione riscontrabile a Tegea comprende persone che sono state al di fuori del corpo cittadino per molto tempo,<sup>39</sup> il cui reintegro è affare lungo e spinoso dal punto di vista economico, ma anche sociale. Diversa è la situazione a Mitilene, dove l'ente cui è principalmente assegnato il giudizio sulle dispute è composto da membri del corpo cittadino; è evidente dunque che il periodo di esilio dev'essere stato molto più breve.<sup>40</sup>

Ultimo contesto da prendere in considerazione come datazione del decreto coincide con l'anno 319 a.C., sotto il regno di Filippo Arrideo, fratellastro di Alessandro e proclamato re alla sua morte. Il nuovo sovrano nominò Poliperconte primo ministro e guardiano del giovane figlio di Alessandro. Egli si trovò ben presto osteggiato da Cassandro, che, in quanto figlio di Antipatro, reclamava per sé il diritto di ereditare il ruolo e il potere del padre in Macedonia. Cassandro si recò in Asia Minore presso Antigono e in Egitto da Tolomeo per poter ottenere l'appoggio militare dei due Diadochi, e marciò armato verso la Macedonia, contando di far ribellare tutte le città alle quali era stata imposta da Antipatro alla fine della Guerra Lamiana (323-322 a.C.) una guarnigione di soldati e un governo oligarchico. Per evitare che Cassandro riuscisse facilmente nel suo intento, il sovrano e il primo ministro decisero di emettere un *diagramma* per liberarle da guarnigioni e oligarchie, nonché di permettere il rientro degli esuli.<sup>41</sup> Tale datazione, proposta da Heisserer per poter coprire tutte le possibilità, viene comunque ritenuta meno attinente al testo della stele e al contesto che esso delinea.<sup>42</sup>

L'analisi del contesto storico mette ulteriormente in rilievo tre elementi presenti nel decreto e fondamentali per lo studio, la comprensione e contestualizzazione dell'iscrizione: le divisioni interne alla città e la lotta tra fazione filo-persiana e filo-macedone; le magistrature e gli organi collegiali citati all'interno del testo e il significato del termine *diagramma*. L'approfondimento di tali elementi è essenziale nel momento in cui si voglia fornire una ricostruzione della situazione storico-politica; perciò è innanzitutto necessario tentare di estrapolare dal testo della stele e dalle fonti storiche il maggior numero di informazioni possibili riguardo la situazione sociale della città.

Un tema ricorrente all'interno delle fonti, come visto in precedenza, è la contrapposizione tra fazione filo-macedone e filo-persiana, tra oligarchi e

38 Worthington 1990, 200.

39 Worthington 1990, 199.

40 Worthington 1990, 200.

41 Heisserer 1980, 138.

42 Heisserer 1980, 139.

democratici. Il significato di tale ripartizione assume all'interno delle città greche una valenza particolare; il favorire l'una o l'altra parte, infatti, per i greci ha senso solo in funzione dei benefici che ciò può apportare alla propria città e della quantità di autonomia che essi potevano ottenere sostenendo l'una o l'altra parte.<sup>43</sup> È proprio la στάσις tra queste due fazioni, il continuo passaggio da una sfera d'influenza all'altra, a portare in esilio di molti cittadini.

Nel momento in cui gli esuli vengono riammessi in città, il problema della riconciliazione tra le parti si fa sentire e viene immediatamente trattato da un decreto emesso appena prima di quello in esame, denominato decreto della Concordia,<sup>44</sup> che testimonia la riconciliazione della cittadinanza sotto un regime democratico, consacrata da cerimonie religiose; il testo inoltre prende provvedimenti nei confronti di alcune sentenze di morte, esilio e spoliazione dei diritti di cittadinanza emesse durante la pritanìa di Ditas e che si ritiene siano state prese al di fuori della legge. È evidente come tali sentenze siano state mosse principalmente da motivazioni politiche.<sup>45</sup> Le ultime parole del decreto sembrano far riferimento a dei risarcimenti dovuti a quanti abbiano subito tali sentenze, ma la lacunosità del testo non ci permette di capire in che misura ciò avvenisse. Di seguito se ne riporta il testo.

[ἐγ]νω βόλλα καὶ δᾶμος· περὶ τῶν οἱ [...]/[εἰ]σαγῆνται ὥς κεν οἱ πόλιται οἴκει[εν τὰμ π/ό]λιν ἐν δαμοκρατία τὸμ πάντα χρόνον [ἔχον]/ [τ]ες πρὸς ἀλλάλοις ὡς εὐνοώτατα, τύχαι ἀγ. [άθ]/αι· εὐξασθαι μὲν τὰμ βόλλαν καὶ τὸν δᾶμον τ[ο]ίς θεοῖσι τοῖς δυοκαίδεκα καὶ τῶ Διὶ τῶ Ἡ/ραίῳ καὶ Βασίλει καὶ Ὁμονοίῳ καὶ τῶ Ὁμο/νοίῳ καὶ Δίκαί καὶ Ἐπιτελείαι τῶν ἀγάθων/αἴ κε συνενίκει τῶ δάμῳ τῶ Μυτιληνάων τ/ὰ δόξαντα, θυσίαγ καὶ πρόσδομ ποιήσασθαι τ/ελειομένων τῶν ἀγάθων κατ ὅτι κε τῶ δάμῳ φαίνεται· ταῦτα μὲν ἡῦχθαι· ἀγάθαι δὲ τύχαι / τῶ δάμῳ τῶ Μυτιληνάων, ἐπάφισθαι τῶ βόλλα / καὶ τῶ δάμῳ· αἰ μέγ κέ τις δίκας γενομένας / κατ τὸν νόμον φύγη ἐκ τᾶς πόλιος ἢ ἀπυθάνη / [χ]ρῆσθαι τῶ νόμῳ· αἰ δέ κε ἄλλον τινα τρόπο/[ν Μυτ] ἰληνάων ἢ τῶν κατοικέντων ἐμ Μυτιλῆν/[αι ἐπὶ προ]τάνιος Δίτα Σαωνυμείῳ σύμβαι ἀτ/[ιμασθέντα φυγ]αδεύθην ἐκ τᾶς πόλιος ἢ ἀπυθ/[άνην .....]ντας χρήματα τ[οῦ]των τινί/[.....]ΤΑΣ.

La *bolla* ed il *damos* hanno deciso riguardo a ciò che i [...] si presentino in modo che i cittadini abitino nella città in democrazia, (comportandosi) nel modo più benevolo l'uno verso l'altro, nella buona sorte; sia fatto voto dalla *bolla* e dal *damos* ai dodici dei, a Zeus Ereo, Zeus re, Zeus pro-

43 Heisserer, Hodot 1986, 117.

44 SEG XXXVI, 750.

45 Heisserer, Hodot 1986, 116-17.

tettore della Concordia e alla Concordia, alla Giustizia e alla Fonte dei benefici, se le deliberazioni sono vantaggiose per il popolo di Mitilene, siano fatti una processione ed un sacrificio, una volta ottenuti i benefici, secondo il modo che sembri al *damos*; queste cose dunque sono state promesse in voto; alla buona fortuna per il popolo dei Mitilenesi, hanno deciso la *bolla* e il *damos*; se qualcuno, una volta che è stato emesso il giudizio secondo la legge, è stato condannato all'esilio o a morte, venga applicata la legge; se qualche altro dei cittadini di Mitilene o dei residenti a Mitilene che sotto la pritania di Dita figlio di Saonymos sia accaduto di aver perso i diritti di cittadinanza e di essere esiliato dalla città o condannato a morte [...] il denaro di costoro [...]

Le complicazioni legate al rientro degli esuli non sono soltanto di ordine politico, ma soprattutto sociale ed economico: per questo motivo viene elaborato un testo più completo al fine di appianare le problematiche sorte nel momento del loro rientro. Il testo appare suddivisibile in tre sezioni. Nella prima si ribadisce più volte la possibilità di ritornare e di ottenere un risarcimento a patto che gli esuli rientrati rispettino gli accordi di riconciliazione e che non vengano ordite frodi a danno della collettività. Nella seconda si assiste all'istituzione di un collegio di venti persone, dieci scelte tra coloro che già risiedevano in città e dieci tra gli esuli rientrati; essi avrebbero dovuto sovrintendere alla pace cittadina, in modo che non nascessero attriti tra i cittadini; qualora ne sorgessero, sarebbe stata loro responsabilità risolverli secondo gli accordi di riconciliazione e la *diagrapha* del re, e in seguito riferire al *damos* (eolico per *demos*) cui sarebbe toccato deliberare al riguardo, se ritenuto utile. Nel caso manchino i riferimenti per risolvere una disputa, la decisione deve passare alla *bolla* (eolico per *boule*). Nella terza parte si sanciscono le suppliche da offrire agli dei perché la riconciliazione avvenga e in seguito i sacrifici e le cerimonie da officiare, come era stato promesso in occasione dell'invio degli ambasciatori al re.

Nel decreto degli esuli, la popolazione appartiene a due macro-partizioni; coloro che vivevano precedentemente in città e coloro che invece hanno fatto ritorno. Nemmeno al loro interno però, le persone sembrano essere considerate nello stesso modo; sono principalmente cinque i termini usati nel testo, il cui significato vari in base alla loro giustapposizione:

1. οἱ ἐν ταῖς πόλεσι πρόσθε ἔοντες;
2. οἱ κατεληλυθόντες;
3. οἱ κατέλθοντες;
4. οἱ ἐν ταῖς πόλεσι ἔοντες;
5. οἱ κατέλθοντες ἐπὶ Σμιθίνα προτάνιος.<sup>46</sup>

46 Heisserer, Hodot 1986, 123.

Il decreto definisce in tre modi gli esiliati che hanno fatto ritorno; il modo più generico è οἱ κατέλθοντες; in questa definizione rientrano sia coloro che hanno fatto ritorno e a cui sono state reintegrate le proprietà o che siano in procinto di vedersele completamente restaurate (οἱ κατεληλυθόντες), che stanno per rientrare in città o che rientreranno in un futuro indefinito. Οἱ ἐν ταῖ πόλι πρόσθε ἔοντες si riferisce ai cittadini che, rimasti in città durante il periodo in cui gli esuli erano stati banditi, approfittando della loro assenza si erano appropriati dei loro averi, ma che in seguito avevano restituito tutto o in parte i beni degli esiliati; l'espressione può anche essere letta come un eufemismo per indicare la fazione filo-persiana della cittadinanza. Con l'espressione οἱ ἐν ταῖ πόλι ἔοντες si intende tutto il corpo cittadino presente al momento della stesura del decreto, ex-esuli e non. Per quanto riguarda «coloro che sono ritornati sotto la pritania di Smithina», essi sono probabilmente gli esuli in procinto di reintegrazione; Heisserer e Hodot propongono infatti che la pritania di Smithina non sia altro che quella corrente al momento di stesura del decreto.<sup>47</sup> Queste diverse espressioni denotano due livelli di reintegrazioni degli esuli: il primo puramente economico, l'altro politico.

L'origine primaria del decreto in esame e del precedente decreto della Concordia sembra essere un διάγραμμα del re in cui si promuoveva il rientro degli esuli e il loro reintegro pacifico e concorde all'interno del corpo cittadino e allo stesso tempo l'instaurazione di un regime democratico. Probabilmente tutto ciò rientrava in un progetto di riforma costituzionale voluta da Alessandro, che tuttavia sfugge nella sua completezza.<sup>48</sup> Considerando brevemente anche il decreto della Concordia, è possibile porre uno sguardo d'insieme sull'evoluzione della situazione politico-sociale nel periodo immediatamente seguente l'emanazione del διάγραμμα e al momento in cui i primi effetti di tale provvedimento si fanno sentire. Il decreto della Concordia, probabilmente pubblicato in un momento immediatamente successivo all'emanazione del διάγραμμα, enuncia i principi di democrazia e concordia e va a toccare e appianare argomenti quali le sentenze di esilio e di morte.<sup>49</sup> I meccanismi di approvazione del decreto sono senz'altro da riferirsi a un regime democratico, che sembra però non essere ancora pienamente stabilito come si può dedurre dall'assenza della menzione degli στροτάγοι, e dal ruolo assunto dalla *bolla*, che appare essere di gran lunga maggiore comparato a quello del secondo decreto.<sup>50</sup> È accettando questa forma di governo e gli accordi di civile convivenza che

47 Heisserer, Hodot 1986, 124.

48 Bencivenni 2003, 46.

49 Bencivenni 2003, 47-8.

50 Heisserer, Hodot 1986, 122; Bencivenni 2003, 49.

gli esuli possono fare ritorno. Al rientro di questi, tuttavia, il problema delle espropriazioni e vendite dei beni degli esiliati si fa immediatamente sentire, portando la città a fronteggiare l'ennesima crisi interna. È in questa fase che la città manda una delegazione al re, in modo da ottenere l'approvazione per alcuni accorgimenti specifici riguardanti la riconciliazione:<sup>51</sup> in questo senso è da leggersi la menzione degli ἄγγελοι nel secondo decreto. Gli accordi presi con il re devono essere fatti rispettare dai venti giudici, ma già al momento della stesura del decreto appare evidente che essi non saranno sufficienti ad appianare tutte le dispute, poiché il rientro degli esuli era ancora in atto; in questi casi sarà compito della *bolla* emettere un giudizio. Sono numerose le magistrature menzionate; le due fondamentali risultano essere la *bolla* e il *damos*, da intendersi la prima come un consiglio, la seconda come un'assemblea:

- il *damos* ha la facoltà di deliberare in materia religiosa (ll. 39-45, *SEG XXXVI*, 752) e su quanto deciso dal collegio dei venti (l. 34, *SEG XXXVI*, 752), di eleggere collegi speciali (l. 21, *SEG XXXVI*, 752);
- la *bolla* ha la facoltà di deliberare in materia religiosa (ll. 5-6, *SEG XXXVI*, 750), di emettere giudizio nel caso in cui il decreto scritto sulla base degli accordi con il re non preveda soluzione a una disputa (ll. 37-8, *SEG XXXVI*, 752).

Altri magistrati importanti citati nel testo sono:

- i βασιλῆες citati più volte nel decreto degli esuli sono una carica bimembre, come esprime chiaramente il verbo al duale. Non è dato sapere quali siano le loro prerogative; essi sono citati solo in relazione al decreto. A essi vengono attribuiti poteri in materia di reintegrazione dei beni degli esuli (ll. 1-2, *SEG XXXVI*, 752);
- i δικάται un collegio di venti uomini, metà di essi scelti tra gli ex-esuli e l'altra metà scelta tra il popolo. Il loro unico compito è di sovrintendere alla pace cittadina e di appianare le divergenze che potevano sorgere all'interno del corpo civico per il ritorno degli esuli, secondo le direttive decise dal βασιλεύς. Abbiamo testimonianze di questa magistratura per Atene: qui i dieteti erano giudici conciliatori, scelti tra i cittadini sessantenni ed erano raggruppati in dieci sezioni, ognuna assegnata a una delle dieci tribù.<sup>52</sup>

Altre magistrature menzionate sono i περίδρομοι e i δικάσκοποι (ll. 11-13, *SEG XXXVI*, 752) e στροτάγοι (l. 12, *SEG XXXVI*, 752) le cui funzioni sono

51 Bencivenni 2003, 48.

52 Guarducci, *EG II*, 335.

tuttavia sconosciute; unico compito riconosciuto all'interno del decreto è quello di condannare coloro che trasgrediscano le regole riportate nel decreto. Sono inoltre citati perché non presentino alcuna causa in materia. È degno di nota il fatto che περίδρομοι, δικάσκοποι e στροτάγοι da un lato e διαιτάται dall'altro siano tutti incaricati di sovrintendere alla pace cittadina, ma con modalità diverse. Mentre i primi hanno il compito di condannare i trasgressori, i secondi sono tenuti in primis a risolvere le contese tra cittadini e quindi ad agire da arbitri; solo nel momento in cui esse non siano appianabili dovranno agire da giudici. Vi è quindi una chiara ripartizione dei compiti tra le varie magistrature, una ripartizione totalmente atta a garantire la pace sociale.

Nel secondo testo è frequente il riferimento al διάγραφα del re; questa parola è la versione in dialetto locale di διάγραμμα. Il significato originario della parola è 'disegno', 'piano', che per traslazione potrebbe anche assumere il significato di 'ordinanza'.<sup>53</sup> A differenza delle lettere, che presentano sempre un carattere personale, il διάγραμμα è totalmente impersonale, in quanto non menziona né l'autore né il destinatario, e viene promulgato non appena è stato completato;<sup>54</sup> è questa la differenza fondamentale con una normale legge, che deve invece seguire un certo *iter* per essere pubblicata,<sup>55</sup> anche se in alcuni contesti i due termini νόμος e διάγραμμα sono utilizzati come sinonimi, come ad esempio nella legge costituzionale di Cirene.<sup>56</sup> Si è ipotizzato che il termine διάγραμμα entrò nell'uso comune per differenziare le ordinanze a scopo nazionale da quelle che fossero sì al livello nazionale, ma con carattere consuetudinario e dalla legislazione al livello cittadino.<sup>57</sup> Ora la teoria ortodossa interpreta il διάγραμμα come un documento con uno scopo generico, in contrapposizione alla lettera, che invece viene scritta per scopi, situazioni e contesti ben precisi. Ma a un esame più attento, ci si rende conto che in realtà i διαγράμματα si trovano a ricoprire le situazioni più disparate e tra esse regolamentano anche alcune situazioni specifiche, come ad esempio il trattato tra Aminta e i Calcidesi che regola il pagamento di dazi per il transito e l'esportazione di legname e altri beni. Il fatto poi che nella maggior parte dei casi si abbia a che fare con frammenti riguardanti i più vari argomenti conferma la non specificità degli temi trattati nei vari documenti;<sup>58</sup> a questo proposito Bikerman ha osservato come il διάγραμμα in realtà non sia nient'altro che

53 Welles 1938, 258.

54 Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*, 405.

55 Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*, 424.

56 Welles 1938, 256.

57 Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*, 405.

58 Welles 1938, 256; Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*, 301.



una *lex satura*.<sup>59</sup> Welles ha posto l'interpretazione del termine in prospettiva storica; all'inizio dell'Ellenismo si rivelò la necessità di individuare un termine che esprimesse la legislazione proveniente direttamente dal sovrano all'interno della nuova realtà dell'impero. La parola νόμος era troppo legata all'ambiente della *polis* e alla sua legislazione. Le leggi come quelle prese in considerazione non potevano certamente essere chiamate νόμοι, poiché non scaturivano direttamente dalla vita politica della *polis*, ma erano provvedimenti voluti dal sovrano che la *polis* faceva proprie. Venne dunque assunto il termine διάγραμμα, già usato nei tempi passati, ma di certo non fortemente connotato in senso politico.<sup>60</sup> In seguito venne usato per esprimere una legge di carattere giuridico o di materia di tassazione,<sup>61</sup> per poi passare ad avere il semplice significato di legge.<sup>62</sup>

È interessante notare come un διάγραμμα a contenuto civile non entri immediatamente in vigore nelle singole comunità. Il testo deve venire trasmesso alle autorità competenti al livello locale che provvederanno in seguito alla pubblicazione nel caso confermi o ampli una legislazione già esistente, in caso contrario essi dovranno introdurre formalmente un decreto all'assemblea e al consiglio perché votino eventuali modifiche alle norme esistenti; dal momento dell'entrata in vigore del decreto, eventuali trasgressori delle norme verranno processati dagli organi cittadini. Il rapporto tra re e cittadini risulta quindi in ogni caso essere mediato dalla città e dalle sue strutture.<sup>63</sup> Il decreto per il reintegro degli esuli sembra essere esattamente l'espressione di queste procedure.

59 Birkeman 1938, 301.

60 Welles 1938, 258.

61 Welles 1938, 259.

62 Welles 1938, 260.

63 Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*, 425.

## Bibliografia

- Bagnall-Derow, *GHD*** = Bagnall, R.S.; Derow, P. (1981). *Greek Historical Documents. The Hellenistic Period*. Chico (CA). Sources for Biblical Study 16.
- Buck, *Dialects*** = Buck, C.D. (1955). *The Greek Dialects. Grammar, Selected Inscriptions, Glossary*. Chicago.
- CIG II** = Boeckh, A. (ed.) (1843). *Corpus Inscriptionum Graecarum*, vol. II. Berlin.
- DGE** = Schwyzer, E. (ed.) (1923). *Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora*. Ed. tertia. Leipzig.
- Guarducci, *EGOTI*** = Guarducci, M. [1987] (2005). *L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero*. Roma.
- Hatzopoulos, *Macedonian Institutions I*** = Hatzopoulos, M.B. (1996). *Macedonian Institutions Under the Kings. A Historical and Epigraphic Study*, vol. I. Athens. Μελέτηματα 22.
- HGIÜ II** = Brodersen, K.; Günther, W.; Schmitt, H.H. (Hrsgg.) (1996). *Spätclassik und früher Hellenismus (400-250 v. Chr.)*. Bd. II von *Historische Griechische Inschriften in Übersetzung*. Darmstadt.
- IG XII Suppl.** = Hiller von Gaertringen, F. (ed.) (1939). *Inscriptiones Graecae*. Vol. XII, *Supplementum*. Berlin.
- IG XII.2** = Paton, W.R. (ed.) (1899). *Inscriptiones Graecae*. Vol. XII, *Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum*. Fasc. 2, *Inscriptiones Lesbi, Nesi, Tenedi*. Berlin.
- IGIDS** = Solmsen, F.; Fränkel, E. (edd.) (1930). *Inscriptiones Graecae ad illustrandas dialectos selectae*. Leipzig.
- MGHI** = Hicks, E.L. (1882). *A Manual of Greek Historical Inscriptions*. Oxford.
- MGHI<sup>2</sup>** = Hicks, E.L.; Hill, G.F. (1901). *A Manual of Greek Historical Inscriptions*. 2nd ed. Oxford.
- Michel, *Recueil*** = Michel, C. (1897-1900). *Recueil d'inscriptions grecques*. Brussels. URL <https://archive.org/search.php?query=michel%20recueil%20d%27inscriptions%20grecques> (2018-06-19).
- OGIS I** = Dittenberger, W. (ed.) (1903). *Orientalis Graeci Inscriptiones Selectae. Supplementum Sylloges inscriptionum graecarum*, vol. I. Leipzig.
- Rhodes, *GHI*** = Rhodes, P.J. (ed.) (1971). *Greek Historical Inscriptions 359-323 B.C.* London.
- SEG** = (1923-) *Supplementum Epigraphicum Graecum*. Leiden.
- SGDI I.2a** = Bechtel, F. et al. (Hrsgg.) (1884). *Kypres. Aeolien. Thessalien. Böötien. Elis. Arkadien. Pamphylien*. Bd. I von *Sammlung der griechischen Dialekt-Inschriften*. H. 2, *Die äolischen Inschriften*. Göttingen, Nr. 214. URL [https://archive.org/stream/bub\\_gb\\_oZRfAAAAMAAJ#page/n5/mode/2up](https://archive.org/stream/bub_gb_oZRfAAAAMAAJ#page/n5/mode/2up) (2018-06-19).

- Tod, GHI II** = Tod, M.N. (ed.) (1948). *From 403 to 323 B.C.* Vol. II of *A Selection of Greek Historical Inscriptions*. Oxford.
- Arnautoglou, I. (1998). *Ancient Greek Laws. A Sourcebook*. London.
- Balogh, E. (1943). *Political Refugees in Ancient Greece from the Period of the Tyrants to Alexander the Great*. Johannesburg.
- Bechtel, F. (1880). *Die inschriftlichen Denkmäler des äolischen Dialects*. Berlin.
- Bencivenni, A. (2003). *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.* Bologna.
- Birkeman, E. (1938). «Διάγραμμα». RPh, 295-312.
- Birkeman, E. (1940). «La lettre d'Alexandre le Grand aux bannis grecs». REA, 42, 25-35.
- Blass, F. (1878). «Zu den griechischen Inschriften». Hermes, 13, 381-7.
- Blass, F. (1882). «Review of Hicks GHI». GGA, 790-5.
- Brun, P. (1988). «Les exilés politiques en Grèce: l'exemple de Lesbos». Ktèma, 13, 253-61.
- Cauer, P. (1883). *Delectus Inscriptiomun Graecarum*. Leipzig.
- Charitodinis, S. (1968). Αἱ ἐπιγραφαὶ τῆς Λέσβου. Atene.
- Conze, A. (1865). *Reise auf der Insel Lesbos*. Hannover.
- Dareste, R.; Haussoullier, B.; Reinach, Th. (1904). *Recueil d'inscriptions juridiques grecques*, vol. 2. Paris.
- Didot, A.F. (1923). *Notes d'un voyage fait dans le Levant en 1816 et 1817*. Paris.
- Dodwell, E. (1819). *A Classical Topographical Tour Through Greece*, vol. 2. London.
- Gehrke, H.-J. (1985). *Stasis. Untersuchungen zu den inneren Kriegen in der griechischen Staaten des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr.* München.
- Guarducci, M. (1969). *L'epigrafia greca dalle origini al tardo impero*. Roma.
- Heisserer, A.J. (1980). *Alexander the Great and the Greeks. The Epigraphic Evidence*. Norman.
- Heisserer, A.J. (1988). «Observations on IG XII 2, 10 and 11». ZPE, 74, 111-32.
- Heisserer, A.J.; Hodot, R. (1986). «The Mytilenean Decree on Concord». ZPE, 63, 109-28.
- Heuss, A. (1937). «Stadt und Herrscher des Hellenismus in ihren Staats- und Völkerrechtlichen Beziehungen». Klio, 39, 133-94.
- Heuss, A. (1938). «Antigonos Monophthalmos und die griechischen Städte». Hermes, 73, 133-94.
- Hodot, R. (1976). «Notes critiques sur le corpus épigraphique de Lesbos». EAC, 5, 22.
- Hoffmann, O. (1891). *Die griechischen Dialekte in ihrem historischen Zusammenhange mit den wichtigsten ihrer Quellen*. Göttingen.
- Hondius, J.J.E. (1950). *Tituli Archaici et Aeolici*. Bd. 1 von *Tituli ad dialectos Graecas illustrandas selecti*. Leiden.

- Hornblower, S. (1982). «Review to Heisserer, Alexander the Great and the Greeks ». JHS, 102, 271-2.
- Labarre, G. (1996). *Les cités de Lesbos aux époques hellénistique et impériale*. Paris.
- Lolling, H. (1886). «Lesbische Inschriften». MDAI(A), 11, 263-93.
- Lonis, R. (1991). «La réintégration des exiles politiques en Grèce: le problème des biens». Goukowsky, P.; Brixhe, C. (éds.), *Hellinikà Symmitka. Histoire, archéologie, épigraphie*. Nancy, 91-109.
- Magie, D. (1950). *Roman Rule in Asia Minor to the End of the Third Century After Christ*. Princeton.
- Rosen, K. (1982). «Review of Heisserer, Alexander the Great». Gnomon, 54, 360-1.
- Sartre, M. (1995). *L'Asie Mineure e L'Anatolie d'Alexandre à Dioclétien*. Paris.
- Sherk, R.K. (1990). «The Eponymous Officials of Greek Cities». ZPE, 84, 231-295.
- Siebert, J. (1979). *Die politischen Flüchtlinge und Verbannten in der griechischen Geschichte*. Darmstadt.
- Tarn, W.W. (1948). *Sources and Studies*. Vol. 2 of *Alexander the Great*. Cambridge.
- Usteri, P. (1903). *Äctung und Verbannung im griechischehn Recht*. Berlin.
- von Richter, O.F. (1822). *Wallfahrten in Morgenlanden*. Berlin.
- Wald, W. (1871). *Additamenta ad dialectum et Lesbiorum et Thessalorum cognoscendam*. Berlin.
- Welles, C.B. (1938). «New Texts from Chancery of Philip V of Macedonia and the Problem of the 'Diagramma'». AJA, 42, 245-60.
- Wittenburg, A. (1990). «Il ritorno degli esuli a Mitilene». Nenci, G.; Thür, G. (Hrsgg.), *Symposion 1988*. Köln, 267-76.
- Worthington, I. (1990). «Alexander the Great and the Date of the Mytilene Decree». ZPE, 83, 194-214.